



# COMUNE DI CARAVINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Art. 42 T.U. D.Lgs 18/08/2000, n. 267 - Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

N. 1  
del 12/01/2021

**OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU PER L' ANNO 2021** .

L'anno **2021** , il giorno **dodici** del mese gennaio di, alle ore 16:40, nella Casa Comunale, è presente il Commissario Prefettizio, Dott. Gaetano Porcino, nominato in data 22 settembre 2020, il quale con i poteri della Consiglio Comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.Umberto BOVENZI, incaricato della redazione del presente verbale..

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU PER L' ANNO 2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

CONSIDERATO che ad oggi il Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze previsto dal comma 756 della Legge 160/2019, non è stato adottato e che le aliquote vengono deliberate con la normativa vigente nell'anno 2020, provvedendo, dopo l'approvazione del decreto suddetto, alla modifica della presente deliberazione;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2021 sarà la seguente:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,9 per mille.

ACQUISITI sulla deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e ontabile espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

#### PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2021;
- 
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,9 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,9 per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,9 per mille.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DI  
CONSIGLIO N. 1 DEL 12/01/2021**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU PER L' ANNO 2021**

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

VISTO il decreto prot. 2020-007432-Area II del 22/09/2020 con il quale il Prefetto di Torino ha nominato il Dott. Gaetano Porcino Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Caravino, fino all'insediamento degli organi ordinari, che saranno eletti nel prossimo turno elettorale;

RICHIAMATA integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata che costituisce parte sostanziale della presente;

RITENUTA essa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012.

In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere Favorevole;

In merito alla regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario interessato ha espresso parere Favorevole ;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**DELIBERA**

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,

Successivamente con i poteri del Consiglio Comunale;

**DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato:

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**  
F.to Dott. Gaetano Porcino

**SEGRETARIO**  
F.to Dott.Umberto BOVENZI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15/01/2021 all'Albo Pretorio on-line ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Caravino, li 15/01/2021

**SEGRETARIO**  
F.to Dott.Umberto BOVENZI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00)**

**ESECUTIVA IL 12-gen-2021**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

**SEGRETARIO**  
F.to Dott.Umberto BOVENZI

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caravino, li 15/01/2021

**SEGRETARIO**  
Dott.Umberto BOVENZI

---

Ricorsi Contro il presente atto è possibile  
presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.